

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° **88** del **5.10.2009**

Oggetto: CONTENZIOSO DIPENDENTI ASSISTITI DALL'AVVOCATO D'AMICO E ASSUNTI CON CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

- a. nel periodo 2000 – 2001 l'azienda ha dato corso all'assunzione di 67 conducenti con contratto di formazione lavoro (CFL), 26 dei quali, patrocinati dall'Avv. Giovanni D'Amico, hanno successivamente attivato un'azione giudiziaria, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, con la quale hanno inteso impugnare il contratto di CFL allora sottoscritto lamentando la mancata effettuazione del previsto periodo di formazione (di 24 mesi) e chiedendo l'inquadramento, sin dalla data di prima assunzione, nella qualifica di "Conducente di linea" – livello 6° ed in quella successiva di "Operatore di esercizio" – par. 158 - che sarebbe poi scaturita a seguito dell'applicazione dell'A.N. 27.11.2000;
- b. nel corso delle udienze fin qui tenutesi tutti i ricorrenti chiamati a testimoniare hanno dichiarato in modo uniforme la mancata effettuazione del periodo di formazione, mentre l'azienda ha potuto contrapporre come testi un numero limitato di responsabili;
- c. la controversia è stata caratterizzata da più incontri tenuti unitamente al legale aziendale il quale, come si rileva dall'allegato parere prot. 17149 del 16.9.2009, ha manifestato particolari preoccupazioni per l'andamento del giudizio ed il relativo esito, tanto da suggerire l'opportunità di definire in modo transattivo la controversia;
- d. da pregressa corrispondenza si rileva che l'ipotesi transattiva da sottoscrivere prevede:
 - il riconoscimento in favore del singolo ricorrente dell'inquadramento, sin dalla data di prima assunzione, nella qualifica di "Conducente di linea" – livello 6° ed in quella successiva di "Operatore di esercizio" – par. 158 – quale applicazione dell'A.N. 27.11.2000;
 - il riconoscimento dell'importo individuale di € 2.000,00, al netto delle ritenute di legge, a copertura delle differenze retributive maturate nel periodo del contratto di formazione lavoro

- competenze legali pari a € 1.200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP e dedotta la ritenuta d'acconto;
 - la dichiarazione del ricorrente di non aver più nulla a pretendere in ordine all'oggetto della pendente controversia;
- e) va inoltre posto in rilievo che da un calcolo sommario è emerso che in caso di soccombenza ogni lavoratore potrebbe vedersi riconoscere una somma complessiva variabile tra 8.000,00 e 10.000,00 €, cui sono da aggiungere le maggiori spese legali che la prosecuzione del giudizio comporterebbe. Va sottolineato, infine, che ulteriori 20 dipendenti circa, anche loro ex CFL, hanno attivato un secondo filone giudiziario, patrocinati da diverso legale, avanzando le medesime richieste.

IN RELAZIONE A QUANTO ESPOSTO, tenuto conto della dimensione del contenzioso, visto il parere del legale aziendale pervenuto in data 16.9.2009, si propone di autorizzare la definizione transattiva della controversia in oggetto, nei limiti ed alle condizioni riportati in narrativa, autorizzando il Direttore generale a sottoscrivere i relativi atti.

Il Direttore generale _____



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- a voti unanimi e palesemente espressi;

DELIBERA

1. di autorizzare la soluzione transattiva, nei limiti ed alle condizioni esposti, della controversia descritta in narrativa, attivata da 26 conducenti ex CFL, patrocinati dall'Avv. Giovanni D'Amico;
2. di autorizzare il Direttore generale a sottoscrivere i relativi atti, operando d'intesa con il legale aziendale.

N° 88 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 88 del 05.10.2009

O G G E T T O

CONTENZIOSO DIPENDENTI ASSISTITI DALL'AVVOCATO D'AMICO E ASSUNTI CON CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilanove, il giorno 05 (cinque) del mese di ottobre, alle ore 15:30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- 1) *Ing. Giuseppe* **CASATELLO** Presidente
- 2) *Dott. Vito* **SANTORO** Vice Presidente
- 3) *Ing. Giovanni* **MATICHECCHIA** Componente

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con la Direzione Amministrativa, riferisce e propone quanto segue:

- a) nel periodo 2000 – 2001 l'azienda ha dato corso all'assunzione di 67 conducenti con contratto di formazione lavoro (CFL), 26 dei quali, patrocinati dall'Avv. Giovanni D'Amico, hanno successivamente attivato un'azione giudiziaria, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, con la quale hanno inteso impugnare il contratto di CFL allora sottoscritto lamentando la mancata effettuazione del previsto periodo di formazione (di 24 mesi) e chiedendo l'inquadramento, sin dalla data di prima assunzione, nella qualifica di "Conducente di linea" – livello 6° ed in quella successiva di "Operatore di esercizio" – par. 158 - che sarebbe poi scaturita a seguito dell'applicazione dell'A.N. 27.11.2000;
- b) nel corso delle udienze fin qui tenutesi tutti i ricorrenti chiamati a testimoniare hanno dichiarato in modo uniforme la mancata effettuazione del periodo di formazione, mentre l'azienda ha potuto contrapporre come testi un numero limitato di responsabili;
- c) la controversia è stata caratterizzata da più incontri tenuti unitamente al legale aziendale il quale, come si rileva dall'allegato parere prot. 17149 del 16.9.2009, ha manifestato particolari preoccupazioni per l'andamento del giudizio ed il relativo esito, tanto da suggerire l'opportunità di definire in modo transattivo la controversia;
- d) da pregressa corrispondenza si rileva che l'ipotesi transattiva da sottoscrivere prevede:
 - il riconoscimento in favore del singolo ricorrente dell'inquadramento, sin dalla data di prima assunzione, nella qualifica di "Conducente di linea" – livello 6° ed in quella successiva di "Operatore di esercizio" – par. 158 – quale applicazione dell'A.N. 27.11.2000;
 - il riconoscimento dell'importo individuale di € 2.000,00, al netto delle ritenute di legge, a copertura delle differenze retributive maturate nel periodo del contratto di formazione lavoro
 - competenze legali pari a € 1.200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP e dedotta la ritenuta d'acconto;
 - la dichiarazione del ricorrente di non aver più nulla a pretendere in ordine all'oggetto della pendente controversia;
- e) va inoltre posto in rilievo che da un calcolo sommario è emerso che in caso di soccombenza ogni lavoratore potrebbe vedersi riconoscere una somma complessiva variabile tra 8.000,00 e 10.000,00 €, cui sono da aggiungere le maggiori spese legali che la prosecuzione del giudizio comporterebbe. Va sottolineato, infine, che ulteriori 20 dipendenti circa, anche loro ex CFL, hanno attivato un secondo filone giudiziario, patrocinati da diverso legale, avanzando le medesime richieste.

In relazione a quanto esposto, tenuto conto della dimensione del contenzioso, visto il parere del legale aziendale pervenuto in data 16.9.2009, si propone di autorizzare la definizione transattiva della controversia in oggetto, nei limiti ed alle condizioni riportati in narrativa, autorizzando il Direttore generale a sottoscrivere i relativi atti.

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale;
 - ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- a voti unanimi e palesemente espressi;*

DELIBERA

- 1)** Di autorizzare la soluzione transattiva, nei limiti ed alle condizioni esposti, della controversia descritta in narrativa, attivata da 26 conducenti ex CFL, patrocinati dall'Avv. Giovanni D'Amico.
- 2)** Di autorizzare il Direttore generale a sottoscrivere i relativi atti, operando d'intesa con la Direzione Amministrativa e con il legale aziendale.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

Taranto, 16 settembre 2009

Prof. N. **16 SET. 2009**

Del **AMAT**

P	DG	DA	DT	UE	UAG	UA	UC	UI	UP	UT	UPT	URG	US	
	PRESIDENTE	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DIRETTORE TECNICO	ESERCIZIO MOVIMENTO	AFFARI GEN/PR/SI/STRI	ACQUISTI/CONTRATTI	CORABILITA'/BILANCIO	INFORMATICA	PERSONALE/RETRIBUZIONI	TECNICO	PRODOTTI/TRAFFICO	RAGIONERIA/ECONOMATO	USC

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO
Fax n. 099/7794247

OGGETTO:

AMAT SpA c./

Nigro Leonardo, Capozza Giovanni, Duggento Palmo, Summarco Alessandro, Imperiale Damiano, Dell'Orco Roberto, Petronella Francesco, Ferrari Salvatore, Laterza Domenico, Mastropietro Angelo, Santoro Cosimo, Dimaggio Massimiliano, Palmieri Vincenzo, Massaro Cosimo Sergio, Darcante Cosimo, Carrino Giuseppe, Sibilla Massimo, Dragone Enrico, Maiullari Giuseppe, D'Amico Angelo, Falcone Giuseppe, Monaco Costantino, De Padova Vincenzo, De Geronimo Alessandro, Nigro Vitino, Maffei Alessandro.

Ricorsi per impugnativa di Contratto di Formazione e Lavoro

Attendo di poter riferire all'avv. Giovanni D'Amico decisioni in merito all'ipotesi di transazione da questi predisposta.

Come ho avuto modo di accennare nel corso di precedenti incontri, il giudizio promosso per la impugnativa del CFL nei propositi dei ricorrenti, si rivela prodromico all'attivazione di ulteriori iniziative aventi ad oggetto la indennità di agente unico. Lo schema di transazione che si andrebbe a sottoscrivere, pertanto, lascerebbe inalterate le altrui aspettative sul punto.

Dall'altro lato, però, va considerato che i giudizi in questione presentano per l'Amat una certa problematicità sul piano probatorio. Infatti, non risultando reperibile alcuna documentazione attestante l'avvenuto espletamento del programma formativo, l'Amat deve fare ricorso a deposizioni orali mutilate dal frazionamento delle autonome competenze a suo tempo esplicate dai pochi funzionari chiamati come testi. Con la sensibile ed ulteriore mutilazione della prova a causa dello stato di salute dell'ing. Passeretti, impossibilitato a deporre. Senza contare che per ben due volte il giudice ha disposto il rinvio degli atti alla locale Procura della Repubblica in presenza di divergenze tra le deposizioni dei testi delle parti in contesa.

Vogliate darmi istruzioni nel più breve termine possibile.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: giovedì 2 luglio 2009 10.53
A: direttore@amat.ta.it
Cc: menenti@amat.ta.it; carallo@amat.ta.it
Oggetto: contenzioso CFL (avv. D'Amico)



Autisti CFL- Mail e
testo tr...

Trasmetto l'esemplare imm modificabile!!! della transazione che mi è stato
trasmesso stravolgendo spirito e contenuto della mia bozza. Come è
possibile
constatare, la posizione è quella di ottenere il riconoscimento pieno da
utilizzare al fine di rivendicare subito dopo le prerogative di agente
unico.
Attendo di conoscere le Vs. valutazioni in merito.
Cordialità
Roberto Barberio

----Messaggio originale----

Da: avvgiovannidamico@hotmail.com

Data: 30/06/2009 19.41

A: "lucabarberio@libero.it"<lucabarberio@libero.it>

Ogg: TRANSAZIONE CFL

--> CARO COLLEGA,

COME D'ACCORDO TI INVIO LA TRANSAZIONE DA ME PREPARATA (NON MODIFICABILE) FINALIZZATA ALLA CHIUSURA DELLA SOLA PARTITA RELATIVA AL CFL.

CI SONO POI N.4 LAVORATORI CHE OGGI SONO IN UFFICIO E PER I QUALI IL PARAMETRO DA ASSEGNARE È IL 155 - OPERATORE QUALIFICATO D'UFFICIO. QUINDI LA TRANSAZIONE DOVREBBE ESSERE LEGGERMENTE VARIATA IN TAL SENSO.

SE POI VOLESSIMO TRATTARE ANCHE L'ANNOSA QUESTIONE DELL'AGENTE UNICO CHE I MIEI CLIENTI SONO INTENZIONATI AD ATTIVARE SUBITO DOPO IL CFL, LA STESSA TRANSAZIONE POTREBBE ESSERE MODIFICATA NEL SENSO DI RICONOSCERE DETTA INDENNITÀ AI LAVORATORI PER IL FUTURO - QUINDI MESSA A RAGIME - CON L'AGGIUNTA DI UNA ULTERIORE SOMMA SU QUELLA GIÀ OFFERTA E SULLE MIE COMPETENZE.

RITENGO CHE AL FINE DI EVITARE UN'ALTRA CONSISTENTE TORNATA DI CONTROVERSIE LA PROPOSTA NON SIA ALLO STATO IRRICEVIBILE.

MI RISERVO COMUNQUE DI PARLARE - SE QUANTO SOPRA FATTIBILE - CON I MIEI CLIENTI, MA POSSO SIN DA ORA DIRE CHE TALE ACCORDO - DI FONDO - NON SAREBBE DA ESCLUDERSI.

P.S. SE L'ACCORDO SUL CFL DA ME PROPOSTO È SOTTOSCRIVIBILE IL TUTTO SI DOVRÀ FARE ENTRO IL 23 LUGLIO IN QUANTO SUBITO DOPO MI ASSENERÒ SINO ALL'8 AGOSTO.

IN ATTESA DI RISCONTRO

GIOVANNI D'AMICO

LA PRESENTE È RISERVATA E NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO.

Addì 2009 dinanzi al dott. _____ Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto in composizione monocratica, sono personalmente comparse le seguenti parti:

il sig. _____ nato il _____ a _____ (CF _____) e ivi residente alla Via _____, assistito dall'avv.

Giovanni D'Amico

e

la società AMAT SpA (con sede in Taranto, via Cesare Battisti 657) in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore Ing. Giuseppe Casatello, per la specifica incombenza rappresentata da munito dei poteri rivenienti dall'allegata lettera di delega a firma del medesimo Presidente, assistita dall'avv. Roberto Barberio.

premessi che

Il sig. _____ (di seguito denominato anche ricorrente) è dipendente dell'Amat SpA, società nei cui confronti ha proposto il ricorso n. _____ RG incentrato sulle seguenti pretese: "*accertare e dichiarare, che la parte convenuta ha violato le norme che regolano il contratto di formazione e lavoro (CFL) rendendosi inadempiente per non avere assolto a nessuno degli obblighi formativi (teorici e pratici) previsti dal contratto di formazione e lavoro (CFL) (e relativo progetto formativo) sottoscritto con il ricorrente, che pertanto deve considerarsi illegittimo e simulato e quindi, ex lege, trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato del tipo subordinato con decorrenza ed effetti dalla data della genesi del rapporto di lavoro ; - per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che per tutto il periodo di assunzione con il falso e simulato CFL (24 mesi) il ricorrente ha diritto a vedere pronunciata la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, delle somme retribuzioni dovute per la effettiva qualità e quantità di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo; -*

Handwritten marks at the top right of the page, including a circled '2' and some scribbles.

Condannare parte convenuta, in base a tutto quanto sopra, alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente, anche presso le apposite gestioni previdenziali; - con condanna al pagamento delle spese tutte del presente giudizio, oltre gli accessori dovuti per legge, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario e distrattario'.

L'Amat spa (di seguito denominata anche resistente), costituitasi in giudizio, contesta il ricorso a beneficio del regolare e compiuto espletamento della formazione concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese l'avversa domanda perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto.

Stante quanto sopra, entrambe le parti come sopra indicate, al fine di evitare l'alea del giudizio e la prosecuzione della pendente lite, si dichiarano propense a definire transattivamente l'oggetto della controversia alle seguenti condizioni

- 1) L'Amat spa riconosce in favore del ricorrente a decorrere dalla data della prima assunzione occorsa il 23.09.2000 la qualifica di "**Conducente di linea - livello 6°**" del CCNL vigente antecedentemente alla sottoscrizione dell'A.N. 27/11/2000 e poi di "**Operatore di esercizio - parametro 158**" dall'entrata in vigore del citato A.N. 27/11/2000, con conseguenziale e conforme iscrizione ed annotazione nei libri matricola ed aziendali e aggiornamento della relativa progressione di carriera ed anzianità a partire dalla medesima data, fatta salva comunque la eventuale superiore qualifica attualmente ricoperta.
- 2) L'Amat spa offre altresì al ricorrente il pagamento della somma di **€ 2.000,00** (duemila/00) al netto delle ritenute di legge a copertura delle differenze retributive maturate nel periodo del Contratto di formazione e lavoro e sorte unicamente per la medesima ed esclusiva causale. Detta somma sarà corrisposta al ricorrente unitamente alla retribuzione del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente atto in un'unica soluzione.
- 3) il ricorrente accetta quanto sopra offerto dalla resistente e dichiara di nulla aver più a pretendere in ordine all'oggetto della pendente controversia.
- 4) L'Amat Spa con la sottoscrizione del presente verbale, prende atto dell'accettazione da parte del ricorrente e delle sue rinunce e dichiara - a sua volta - di accettarle, come le accetta, ad ogni effetto di legge.
- 5) L'Amat Spa a titolo di contributo per spese legali riconosce in favore dell'avv. Giovanni D'Amico la somma imponibile di **€ 1.200,00** oltre € 24,00 per CAP, € 244,80 per IVA e dedotti € 240,00 per ritenuta d'acconto. Il tutto per l'importo lordo di **€ 1.468,80** da corrispondersi nella misura di **€ 1.228,80** al netto di ritenuta d'acconto da fatturare all'Amat SpA. Dette somme saranno corrisposte al professionista nel termine di gg. 30 dalla data di sottoscrizione del presente atto a mezzo ordinativo di bonifico sulle coordinate bancarie che vengono oggi comunicate e previa emissione di relativa parcella.
- 6) Entrambi i procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale ai soli fini della rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

Il ricorrente

Avv. Giovanni D'Amico

per Amat SpA

Avv. Roberto Barberio

Il Giudice

Handwritten circled numbers '140' and '158' with an arrow pointing from '140' to '158'.

Handwritten circled number '158' with an arrow pointing to it from the left.



CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:

- a) l'AMAT(Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto), in persona del Direttore Generale, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato con deliberazione n° 136 del 15 settembre 2000;
- b) il Sig. Picuno Mirko, nato a Taranto il 26/07/1977 ed ivi residente alla via Mazzini, n° 224 viene stipulato, ai fini dell'assunzione presso l'AMAT, il presente contratto di formazione e lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 30/10/1984, n° 726, convertito con modificazioni nella L. n° 863 del 19/12/1984 e delle successive integrazioni di legge, nonché dell'art. 7, punto C dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri dell'11/04/1995 e dell'art. 9, lett. C dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 25 luglio 1997, secondo i termini di seguito indicati:
 - 1) Il presente contratto di formazione e lavoro avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dal 23/settembre/2000;
 - 2) l'assunzione è disposta con inquadramento, in servizio di prova ex R.D. n° 148/31 della durata di 2 mesi, nel 7° livello delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale autoferrotranviario previste dai vigenti accordi nazionali;
 - 3) l'assunzione è sottoposta alla condizione risolutiva espressa del successivo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, dal Sig. Picuno Mirko già autocertificati, e dei requisiti fisici per lo svolgimento delle mansioni di conducente di linea. Di conseguenza, il rapporto di lavoro si risolverà di diritto qualora l'esito degli accertamenti fosse negativo.
 - 4) per tutta la durata del contratto, il Sig. Picuno Mirko, cui è attribuita la qualifica di conducente di linea, sarà assegnato in forza all'Area Movimento del ruolo AMAT e sarà sottoposto al programma di



formazione che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed é accettato integralmente nei contenuti;

5) l'orario di lavoro dovuto é quello contrattuale giornaliero medio di sei ore e trenta;

6) in applicazione dei sopra citati accordi nazionali, la retribuzione spettante al Sig. Picuno Mirko, per 14 mensilità, sarà costituita dalle seguenti voci:

- retribuzione tabellare	£ 901.823
- ex indennità di contingenza	£ 1.014.582
- indennità sostitutiva di mensa	£ 32.000
- trattamento distinto della retribuzione	£ 79.245

oltre eventuali indennità compatibili con la posizione dello stesso, assunto con contratto di formazione e lavoro;

7) al termine del periodo di formazione, il contratto potrà essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il Sig. Picuno Mirko sarà inquadrato nella qualifica definitiva di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL Autoferrotranvieri;

8) il presente rapporto sarà regolato, per quanto compatibile con la specifica normativa dei contratti formazione lavoro di cui alla citata L. n° 863/1984 e successive modifiche ed integrazione, dalle leggi e dai regolamenti, nonché dai contratti ed accordi nazionali di lavoro vigenti per i dipendenti della Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT, in quanto applicabili alla fattispecie del contratto formazione e lavoro.

Taranto, lì 22 SET. 2000

Sig. Picuno Mirko

per l'AMAT il Direttore Generale

(ing. Francesco Lucibello)



Taranto, li 11/09/1998

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
CONTENUTO DELLA FORMAZIONE DI BASE
PERSONALE VIAGGIANTE

A- Formazione teorica generale

ORE 15

- Concetto di "Pubblico Servizio" e relativi riferimenti normativi
- Gli Enti di governo territoriali: Regione, Provincia, Comune
- Generalità sulle Aziende Pubbliche
- Compiti istituzionali dell'Azienda di Trasporto
- Regolamentazione, struttura, organizzazione dell'Azienda
- Stato giuridico del personale e relativa normativa (R.D. n° 148/31)
- Nozioni generali sulla disciplina del rapporto di lavoro
- Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro
- Nozioni generali di prevenzione ambientale ed antinfortunistica

B- Formazione teorica specifica

ORE 15

- Caratteristiche della figura del Conducente di linea
- Aspetti comportamentali in servizio e relative responsabilità
- Obbligo della conoscenza e del rispetto dei regolamenti
- Disposizioni per la guida delle vetture in servizio
- Il Codice della strada nell'attività del Conducente di linea
- Il rapporto con l'utenza, il Regolamento di viaggio, la Carta dei Servizi
- I documenti di viaggio, validità e sistema tariffario
- Procedure di intervento in caso di incidenti attivi e passivi
- Procedure di intervento in caso di guasti, anomalie alle vetture e/o agli impianti
- Procedure di intervento in caso di fatti turbativi del servizio
- Procedura in caso di infortunio sul lavoro
- Conoscenza delle caratteristiche tecniche delle vetture del parco aziendale
- Conoscenza delle caratteristiche tecniche degli impianti di bordo

C- Formazione pratica

ORE 50



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

- Esercitazione di guida delle vetture su percorsi liberi
- Esercitazione di utilizzo degli impianti di bordo
- Conoscenza dei percorsi e relative fermate
- Esercitazione assistita su corse di linea urbana e suburbana
- Impiego su corse di linea urbana e suburbana
- Esercitazione assistita su percorsi variabili per servizi speciali
- Impiego su servizi speciali

TOTALE ORE 80

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Scibello)



Taranto, li 11/09/1998

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

- 1) É prevista la stipulazione di un contratto formazione lavoro della durata di 24 mesi di Tipo A1 (professionalità intermedia) per l'assunzione di lavoratori da destinare alla qualifica definitiva di "conducente di linea" liv. 6° del CCNL autoferrotramvieri del 1986, successivamente al completamento del periodo di formazione di 24 mesi;
- 2) I lavoratori verranno inquadrati nel 7° livello professionale, ossia nel livello immediatamente inferiore a quello previsto contrattualmente per la relativa qualifica di destinazione (conducente di linea, liv. 6°). Agli stessi verrà riconosciuto il trattamento economico previsto specificamente dal contratto nazionale di categoria;
- 3) all'atto dell'assunzione verrà stabilito, in relazione e nei limiti delle esigenze e disponibilità aziendali, se l'orario di lavoro dovrà essere prestato a tempo pieno ovvero a tempo parziale;
- 4) la durata della formazione teorica- pratica é fissata in 80 ore, di cui 30 ore riservate alla formazione teorica e 50 ore alla formazione tecnico- pratica;
- 5) il predetto rapporto di formazione lavoro potrà essere convertito, al termine dello stesso, in rapporto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Labello)

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
 Dott. Darlo Barberio

Taranto, 16 settembre 2009

Pro N	16 SET. 2009																			
Del																				
P																				
DG	DIRETTORE GENERALE																			
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO																			
DT	DIRETTORE TECNICO																			
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO																			
UAG	AFFARI GEN/PR/SINISTRI																			
UA	ACQUISTI/CONTRATTI																			
UC	CONTABILITA'/BILANCIO																			
UI	INFORMATICA																			
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI																			
UT	TECNICO																			
UPT	PRODOTTI TRAFFICO																			
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO																			
ST	SISTEMI																			

AMAT SpA
 Via Cesare Battisti n. 657
 74100 TARANTO

Fax n. 099/7794247

OGGETTO:

AMAT SpA c./

Nigro Leonardo, Capozza Giovanni, Duggento Palmo, Summarco Alessandro, Imperiale Damiano, Dell'Orco Roberto, Petronella Francesco, Ferrari Salvatore, Laterza Domenico, Mastropietro Angelo, Santoro Cosimo, Dimaggio Massimiliano, Palmieri Vincenzo, Massaro Cosimo Sergio, Darcante Cosimo, Carrino Giuseppe, Sibilla Massimo, Dragone Enrico, Maiullari Giuseppe, D'Amico Angelo, Falcone Giuseppe, Monaco Costantino, De Padova Vincenzo, De Geronimo Alessandro, Nigro Vitino, Maffei Alessandro.

Ricorsi per impugnativa di Contratto di Formazione e Lavoro

Attendo di poter riferire all'avv. Giovanni D'Amico decisioni in merito all'ipotesi di transazione da questi predisposta.

Come ho avuto modo di accennare nel corso di precedenti incontri, il giudizio promosso per la impugnativa del CFL, nei propositi dei ricorrenti, si rivela prodromico all'attivazione di ulteriori iniziative aventi ad oggetto la indennità di agente unico. Lo schema di transazione che si andrebbe a sottoscrivere, pertanto, lascerebbe inalterate le altrui aspettative sul punto.

Dall'altro lato, però, va considerato che i giudizi in questione presentano per l'Amat una certa problematicità sul piano probatorio. Infatti, non risultando reperibile alcuna documentazione attestante l'avvenuto espletamento del programma formativo, l'Amat deve fare ricorso a deposizioni orali mutilate dal frazionamento delle autonome competenze a suo tempo esplicate dai pochi funzionari chiamati come testi. Con la sensibile ed ulteriore mutilazione della prova a causa dello stato di salute dell'ing. Passeretti, impossibilitato a deporre. Senza contare che per ben due volte il giudice ha disposto il rinvio degli atti alla locale Procura della Repubblica in presenza di divergenze tra le deposizioni dei testi delle parti in contesa.

Vogliate darmi istruzioni nel più breve termine possibile.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio